



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

# **Esercitazione pratica sull'accordo del debitore: il ricorso, l'attestazione, gli adempimenti.**

---

**Lorenzo Bandinelli**

*Dottore commercialista ODCEC Firenze*

**Roma, 3 luglio 2020**





## L'avvio della procedura. Il presupposto soggettivo.

- Primo incontro/primi incontri con il soggetto sovraindebitato e disamina dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso a una procedura di sovraindebitamento.
- **Presupposto soggettivo** per l'ammissibilità alla procedura di accordo:
  - Tutti i soggetti che non svolgono attività d'impresa
  - Imprenditori commerciali «sotto soglia»
  - Imprenditori o enti privati non commerciali
  - Imprenditori agricoli
  - Start up innovative
  - Consumatori (esclusione nella procedura di concordato minore)



## L'avvio della procedura. Il presupposto oggettivo.

- Presupposto oggettivo per l'ammissibilità alla procedura di accordo:

Il **presupposto oggettivo** è costituito dallo stato di sovraindebitamento.

L'art. 6, comma 2, lettera a) L. 3/2012 descrive il sovraindebitamento come *«la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente»*.



## Condizioni ostative all'accesso.

- **Condizioni ostative all'accesso** alla procedura di accordo di composizione della crisi:
  - ☐ Essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
  - ☐ Aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 1869/2016);
  - ☐ Aver subito, per cause imputabili al debitore, l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo ex art. 14 della L. 3/2012 (oppure la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ex art. 14-bis della L.3/2012);
  - ☐ Aver presentato una documentazione che non permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (Trib. Cremona 17/4/2014).



## Caratteristiche peculiari della procedura di accordo del debitore

- È una procedura con **accesso unicamente volontario** (da questo punto di vista la riforma non dovrebbe comportare modifiche);
- Ha come obiettivo finale l'**esdebitazione** (non si ottiene al momento dell'omologa, ma all'esatta esecuzione degli accordi e del piano proposto);
- Lascia ampia libertà e spazio alla «**fantasia**» di chi presenta la proposta (classi, percentuale di soddisfazione, attivo da ricomprendere nella proposta, tempistiche).

**È necessaria l'assistenza al sovraindebitato da parte di un professionista?**

- Appare oggettivamente opportuna/necessaria l'assistenza al Debitore da parte di un professionista per l'esame della documentazione, dei presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, nella predisposizione della proposta/piano.
- Nella pratica, spesso gli OCC/Gestori si trovano a dover svolgere quelli che nel C.P. sarebbero i ruoli di Consulente, Attestatore e Commissario Giudiziale, con evidenti profili di conflitto di interessi.
- Orientamenti molto diversi dei vari Tribunali: Trib. Busto Arsizio 14.10.2016, Trib. Pistoia 17.11.2014; Trib. Firenze 12.3.2018 e 18.5.2018; Trib. Torino 16.11.2017.



## Il «doppio binario».

- Il **doppio binario**: il Professionista facente funzioni di OCC (art. 15, co. 9. L. 3/2012) esiste ancora?
- Querelle tra coloro che ritengono che quello del PFF fosse un regime solo transitorio fino alla costituzione di un OCC territorialmente competente (interpretazione corroborata dalla Cass. n. 19740 dell'8/8/2017) e coloro che invece sostengono che si possa comunque contare con la nomina del PFF da parte del Tribunale, basandosi sul tenore letterale dell'art. 15 co.9, L. 3/12, in base al quale *«I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F., ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato»*.
- Il CCI risolve la questione aderendo alla prima delle due interpretazioni (art. 2, co. 1, lett. t) e art. 68).



## Il rapporto debitore/advisor/gestore e i primi adempimenti.

- La presentazione presso l'OCC della domanda di nomina di un Gestore.
- Il provvedimento del Referente dell'OCC con la nomina del Gestore.
- Il primo incontro con il Gestore.
- La richiesta di documentazione del Gestore al soggetto sovraindebitato.

Aspetto interessante: verifica della congruità delle spese dichiarate dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia.





## Il deposito della proposta in Tribunale.

- Si perfeziona la proposta di accordo e si deposita in Tribunale ai sensi dell'art. 9, co. 1, L.3/2012.
- Alla proposta vanno allegati i documenti previsti dal comma 2 (ed eventualmente dal comma 3) dell'art. 9, L. 3/2012.
- Tra i documenti da allegare ex co. 2, vi è l'attestazione sulla fattibilità del piano, redatta dall'OCC/Gestore.



## Adempimenti successivi al deposito della proposta.

- Entro tre giorni dal deposito in Tribunale, l'OCC presenta la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente (comunicazione ex art. 9, co. 1, L. 3/2012).
- Il Giudice può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (art. 9, co. 3-ter, L. 3/2012).
- Se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, fissa con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza stessa. Tra il giorno del deposito della documentazione ex art. 9 L. 3/2012 e l'udienza, non possono decorrere più di 60 giorni (art. 10, co. 1, L. 3/2012).



## Fase successiva al deposito e fase del voto.

- L'OCC comunica il decreto ai creditori, insieme alla proposta e all'attestazione, ed inizia così la fase di voto, che termina 10 giorni prima dell'udienza fissata.
- A seguito del decreto, l'OCC deve procedere alla sua trascrizione presso i Pubblici Registri competenti (Cons. RR.II., P.R.A.)
- Il decreto si intende equiparato all'atto di pignoramento, sospende prescrizioni e decadenze.
- Art. 11, commi 1 e 2, L. 3/2012: i creditori fanno pervenire le loro manifestazioni di voto all'OCC almeno 10 giorni prima dell'udienza (silenzio-assenso, 60%).



## Esito del voto e omologazione.

- Se l'accordo è raggiunto, l'OCC trasmette a tutti i creditori la relazione art. 12 co. 1 L.S. sugli esiti del voto, e i creditori possono sollevare contestazioni nei 10 giorni successivi alla ricezione di tale relazione.
- Decorsi i 10 giorni, l'OCC trasmette al Giudice la relazione definitiva, allegando eventuali contestazioni ricevute.
- Incongruenza del testo normativo (art. 11, co. 1/ art. 12, co. 1) e conseguente necessità di rinvio dell'udienza.
- Il Giudice omologa l'accordo con decreto quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento del 60% e l'idoneità del piano a garantire il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché di quelli di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo (art. 12, co. 2, L. 3/2012). L'omologazione deve pervenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta (art. 12, co. 3 bis, L. 3/2012).



## Riflessioni in merito alla proposta.

- La proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 8, co. 1, L. 3/2012).
- Esiste un limite minimo di soddisfazione dei creditori? In linea di massima no, ma vi sono delle eccezioni previste dall'art. 7, primo comma, L. 3/2012 (crediti impignorabili, privilegiati, pignoratizi e ipotecari, IVA e ritenute).



**Riflessioni in merito alla proposta.**

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**